

Titolo I - Gli Associati

1. L'iscrizione dell'associato alla Federazione Italiana Cuochi avviene attraverso le rispettive associazioni Provinciali, Territoriali o Estere che rappresentano la F.I.C. sul territorio di loro competenza e sottostante per l'associato l'accettazione delle norme statutarie e regolamentari della F.I.C e delle rispettive associazioni Provinciali, Territoriali o Estere nelle quali si è iscritto.
2. L'iscrizione dell'associato è annuale. Si espleta attraverso l'associazione provinciale, territoriale o Estera nella quale egli abbia la sua residenza o la sede di lavoro, attraverso apposita domanda di adesione nel quale sono riportati i dati personali dell'associato, l'indirizzo, un recapito telefonico, la posta elettronica e il Codice Fiscale dell'associato. Il modulo dovrà contenere anche una liberatoria per il trattamento dei dati personali secondo gli articoli di legge destinati alla tutela della privacy.
3. L'associato può essere iscritto come socio effettivo in un'unica associazione provinciale, territoriale o Estera: quella di residenza, dimora, domicilio o luogo di lavoro. Tuttavia essi potranno essere iscritti anche in altre associazioni provinciali federate ma soltanto in qualità di soci Sostenitori o Onorari. La partecipazione attiva con diritto di voto potrà essere esercitata solo la dove l'associato risulta essere iscritto in qualità di socio effettivo, a norma dell'art. 7 dello statuto nazionale.
4. L'associato, al momento dell'iscrizione, riceverà una tessera che, attraverso apposito codice di riconoscimento gli consenta di accedere annualmente ai servizi che l'associazione provinciale e la federazione stessa metteranno a sua disposizione.
5. La federazione potrà prevedere anche un servizio di iscrizione on Line sul proprio sito nel quale l'iscritto, con la compilazione di apposito modulo, verrà accreditato all'associazione di competenza.
6. La quota di iscrizione per il tesseramento o il rinnovo della tessera annuale viene così quantificata e diversificata secondo categorie di socio: quella destinata alla Fic per singolo associato è stabilita annualmente dall'Assemblea Nazionale dei Delegati e distinta secondo la categoria di socio. Quelle destinate alle associazioni provinciali e alle rispettive Unioni Regionali, nonché alle Associazioni o Delegazioni Estere sono stabilite dalle rispettive assemblee annualmente e diversificate per categoria di socio. La somma delle distinte quote di spettanza costituisce la tariffa generale di Tesseramento.
7. La quota di iscrizione richiesta dalla federazione è analoga per le categorie di soci Professionisti, Sostenitori e Soci Onorari Iscritti dalla Provincia, diversificata per i soci Allievi e quelli Esteri.
8. Le modalità di versamento della quota sociale annuale che il socio è tenuto a versare possono prevedere le seguenti modalità di pagamento: versamento diretto all'associazione di appartenenza previo rilascio di ricevuta interna, bonifico bancario o postale, vaglia postale, assegno bancario o postale e tutte le altre forme di versamento utilizzabili che comportino comunque tracciabilità dell'avvenuto versamento.

9. La domanda di Ammissione di un aspirante associato, di pertinenza dell'associazione Provinciale, Territoriale o Estera, potrà essere respinta dai rispettivi Consigli, nel rispetto delle norme di democraticità previste dal C.P.C. per il terzo settore, soltanto nel caso in cui non si ravvisino effettivamente nella persona le caratteristiche previste dallo Statuto Nazionale, secondo le attribuzioni delle distinte categorie di socio ai sensi dell'art. 5; 6; 7 dello Statuto F.I.C.. Tale rilievo potrà essere avanzato anche dalla Segreteria Nazionale ove essa riscontrasse difformità rispetto all'iscrizione di un associato con lo Statuto Nazionale e con i propri regolamenti. L'aspirante associato, ove ritenesse incongrua l'eventuale decisione potrà rivolgersi al Collegio Arbitrale secondo le procedure previste all'Art. 29 dello Statuto.
10. Cessazione della qualità di Soci:
- Lo stato di associato si perde automaticamente attraverso la non corresponsione del versamento della quota associativa nell'anno corrente e può essere ripristinato nell'anno successivo.
 - La cessazione del socio è invece da considerarsi permanente se deliberata attraverso provvedimento di indegnità secondo l'iter previsto dall'art. 9 (comma c) dello Statuto

Titolo II le Associazioni

11. Le Associazioni federate si suddividono in: Associazioni Provinciali; Associazioni Territoriali (solo quelle già iscritte alla data di approvazione dello Statuto Sociale); Unioni Regionali; Associazioni Estere; Delegazioni Estere.
12. La costituzione di un'Associazione Provinciale e/o Estera, nel territorio in cui essa non sia già presente, deve essere conforme ai requisiti previsti nell'Art. 8 (comma 2) dello Statuto e prevede inoltre che, almeno la metà dei 50 iscritti debbano essere Soci Effettivi Professionisti.
13. Ove si ravvisi la necessità di costituire una nuova associazione provinciale o estera i soci fondatori debbono riunirsi e provvedere a designare pro tempore un Presidente dell'assemblea, il quale a sua volta designerà un altro membro alle funzioni di Segretario. Nel verbale della riunione devono essere annotate le generalità dei presenti, le ragioni che suggeriscono la fondazione della costituenda associazione, la verifica delle condizioni assegnate dallo Statuto Nazionale per la costituzione delle Associazioni federate, il titolo distintivo che si intende dare ad essa, la sede sociale ed ogni altra eventuale utile notizia.
14. Tale verbale per la preliminare costituzione della nuova associazione, sottoscritto da tutti i presenti e accompagnato da una *richiesta scritta di NULLA OSTA a firma del presidente Regionale di pertinenza*, dovrà pervenire alla Segreteria Nazionale per essere sottoposta nella prima occasione utile alla Presidenza FIC e, nel caso di associazioni estere, nella prima seduta utile del Consiglio Nazionale FIC.

Registrazione delle Associazioni

15. L'ufficio di Presidenza, attraverso verifica delle condizioni presenti nello statuto e nei regolamenti, sentito il parere del Presidente Regionale, rilascerà opportuno NULLA OSTA

e autorizzerà ad espletare le normali procedure di prassi per la costituzione della Nuova Associazione e per la sua registrazione legale consistenti generalmente in:

- a) Predisporre n. 3 copie degli atti da registrare dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto
- b) Compilare la richiesta di registrazione dell'atto
- c) Predisporre il modello di pagamento F23 (versamento imposta di registro e diritti)
- d) Predisporre le marche da bollo ogni 4 pagine (su due copie dell'atto costitutivo e dello statuto)
- e) Attribuzione del codice fiscale o della partita iva
- f) Attribuzione, direttamente in sede di registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto oppure essendone già provvisti comunicarlo in sede di registrazione, anche sull'Atto Costitutivo.
- g) Convocazione 1° Assemblea ed Elezione del Presidente e Consiglio Provinciale.
- h) Attuazione primo tesseramento e libro dei soci.
- i) Come Statuto della nascente associazione, se essa ne è priva, potrà anche essere adottato in riferimento lo statuto Nazionale.
- j) La segreteria accerterà la sussistenza dei requisiti istituzionali, amministrativi e del numero minimo di iscritti ai sensi dell'articolo 8. L'associazione di pertinenza dovrà far pervenire una copia dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto se presente alla Segreteria Generale FIC.
- k) Nei rispettivi atti costitutivi e/o Statuti deve essere indicato chiaramente *L'ADESIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI*, alla Segreteria della quale dovrà pervenire copia degli stessi. Tale disposizione si intende valida anche nel caso di costituzione di un'associazione Estera.
- l) Nel caso di costituzione di un'associazione sul territorio estero la richiesta di nulla osta dovrà essere sottoposta al Consiglio Nazionale che verificati i suddetti requisiti rilascerà il Nulla Osta per la costituzione. Dovrà essere accompagnata da una bozza dell'atto costitutivo e/o dell'eventuale Statuto della nascente associazione in modo da poter verificare la coerenza allo Statuto Nazionale e alle norme di registrazione legale del paese di provenienza come indicato dall'art. 8 com. 3. La segreteria Generale FIC accerterà e la sussistenza del numero minimo di iscritti ai sensi dell'art. 8 com. 2 attraverso l'elenco degli associati pervenuto in sede di tesseramento con indicazioni delle generalità e indirizzi dei 50 o più soci esteri.
- m) Il proposito di costituzione di un'associazione provinciale o estera si intende abbandonato ove l'espletamento delle procedure inerenti la registrazione e la nomina degli organi istituzionali non intervenga nel termine di 90 giorni dal Nulla Osta.

Le delegazioni estere.

16. Per la formazione di una delegazione estera deve essere presentata formale domanda dall'aspirante delegato della diversa nazione, accompagnata dall'elenco dei potenziali associati (vedi Statuto art. 8, Com. 4) e da una bozza di programmazione delle attività che si desidera mettere in essere in tale nazione.
17. Tale documentazione posta all'esame del responsabile del Dip. Nazionale per l'Estero (giunta FIC) e della Segreteria Nazionale, previo accertamento dei dati e dell'identità dell'aspirante, verrà sottoposta al consiglio nazionale che attraverso delibera designerà il delegato e redigerà a tale proposito un apposito mansionario, adeguato all'attività da porre in essere in tale paese e in linea con le finalità previste dallo Statuto Nazionale. In ogni caso, il delegato estero non disporrà dei marchi registrati e dell'immagine FIC e non potrà svolgere in forma autonoma attività commerciali. Tali attività dovranno essere eventualmente

esaminate ed approvate dagli organi fic competenti e regolate, se ritenute opportune, da appositi accordi commerciali dei quali sarà parte la stessa FIC o per delega eventuale società di capitali partecipata dalla FIC e regolarmente costituita e/o adibita allo scopo.

18. Il delegato ha l'obbligo di informare attraverso apposita relazione e documentazione delle attività svolte durante l'anno gli organi nazionali preposti.
19. La delegazione prevede la presenza di almeno 25 soci effettivi. Il delegato dovrà in ogni caso agire da stimolo sul territorio estero per l'aggregazione di altri cuochi professionisti, in modo da raggiungere in tempo idoneo la partecipazione adeguata alla costituzione di un Associazione nel paese di provenienza, per operare con maggiore autonomia, nel rispetto e conformità dello Statuto Nazionale.
20. Il consiglio ha la facoltà di revocare seduta stante il delegato estero, dandone ad esso notizia e motivata ragione. Il Consiglio delibera a riguardo in forma autonoma ed insindacabile.

Estinzione delle Associazioni

21. La qualità di "Associazione Federata" si perde per:
 - a. Mancanza dei requisiti per la costituzione di associazione provinciale, regionale o estera federata previsti dallo statuto nazionale all'articolo 8 (riconoscimento legale, numero minimo di iscritti) e inoltre l'adempimento degli obblighi minimi inerenti la conduzione democratica dell'associazione come previsto dallo Statuto Nazionale.
 - b. Mancato versamento delle quote associative entro i termini stabiliti dall'Assemblea Nazionale.
 - c. In caso di mancanza dei requisiti previsti dal vigente statuto, il presidente dell'associazione dovrà relazionare le motivazioni circostanziate della situazione prodottasi al presidente regionale e alla presidenza nazionale. Accertate eventuali inadempienze, il presidente regionale tenterà, nell'anno in corso, la rimozione delle cause ostative atte a ripristinare la normale attività associativa pur in mancanza del numero minimo di iscritti.
 - d. Esperimenti tali tentativi nel tempo di proroga o constatato il mancato intervento della dirigenza regionale, l'ufficio di presidenza F.I.C. iscrive nell'O.D.G. del primo consiglio nazionale utile la proposta di decadenza dell'associazione per mancanza di requisiti essenziali e nel contempo avvia
 - e. l'eventuale confluenza dei soci regolarmente iscritti all'interno dell'associazione provinciale più vicina. Sulla proposta di decadenza di un'associazione da "associazione federata" delibera irrevocabilmente il consiglio.

TITOLO III

SVOLGIMENTO LAVORI NELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI

22. L'Assemblea Nazionale dei Delegati FIC si dovrà svolgere entro il mese di Aprile.
23. Il Documento di Convocazione dell'Assemblea Nazionale, in seduta ordinaria e straordinaria, dovrà specificare con chiarezza:
 - a) l'orario, la data e il luogo di convocazione dell'assemblea sia in 1° che in 2° convocazione. L'Ordine del Giorno previsto per la discussione, riportante i punti obbligatori previsti all'Art. 17 dello Statuto.

- b) Indicazioni per poter reperire e consultare i precedenti documenti istituzionali (es Verbali di Giunta, Consiglio ecc.) e quelli amministrativi (es Bilancio anno in corso, Relazione dei Revisori ecc.).
- c) Le condizioni ostative di una eventuale esclusione delle associazioni provinciali, estere, nonché di quelle regionali alla partecipazione e al diritto di voto, previa violazione delle norme presenti all'art. 12 dello Statuto Nazionale.
- d) Le direttive alle quali le stesse associazioni e unioni regionali devono aver ottemperato per la regolare partecipazione dei loro delegati in assemblea (art 13.b e 14 SN).
- e) L'indicazione di far pervenire alla segreteria nazionale fic, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea nazionale dei delegati, copia del verbale (tramite mail o Fax) dell'Assemblea dei Delegati delle Unioni Regionali, dalle quali dovrà evincersi chiaramente il regolare svolgimento dei lavori ivi compreso l'elezione dei delegati per l'Assemblea Nazionale. Ciò al fine di operare una verifica utile allo snellimento delle procedure di accreditamento per i lavori assembleari.
- f) Il numero massimo delle deleghe di cui può disporre in proprio il "delegato presente", ovvero tre, secondo quanto stabilito dall'art. 15 dello Statuto Nazionale.
- g) L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria/Straordinaria conterrà inoltre apposito modulo con lo schema d'attribuzione del n° dei delegati assegnati alla regione, in base al computo dei propri associati nell'anno di riferimento, e un esempio di facsimile utilizzabile per le deleghe regionali da presentare al Collegio Verifica Poteri Nazionale.
- h) L'avviso di convocazione dell'assemblea Nazionale dei delegati in seduta Ordinaria e Straordinaria dovrà essere reso pubblico nei tempi, forme e modi indicati all'Art 14 il quale si esprime anche su tempi e modalità di convocazione delle assemblee delle Ass.ni Provinciali, Territoriali, Estere e delle Unioni Regionali.

24. All'avviso di convocazione dovrà possibilmente essere accompagnato da:

- a) Documentazione inerente punti di rilievo che saranno oggetto di delibera.
- b) Una bozza d'anticipazione di particolari proposte la cui complessità richiede una specifica conoscenza o documentazione sui punti oggetto di delibera.
- c) I documenti inerenti il bilancio consuntivo e preventivo (anche se ancora provvisori alla data di convocazione)

Il Collegio di Verifica Poteri

- 25. Il Collegio di Verifica Poteri deve essere composto da almeno tre membri nominati seduta stante preferibilmente fra i delegati appartenenti alle distinte aree nazionali (nord, centro, sud)
- 26. Il Collegio di Verifica Poteri svolge nell'assemblea la funzione preliminare di accertamento e verifica dell'identità dei delegati presenti e del numero di deleghe delle quali dispongono, anche attraverso verifiche a campione sul tesseramento attraverso richiesta della tessera. Accerta altresì l'idoneità a partecipare delle Unioni Regionali, le quali sono obbligate a presentare al Collegio copia della Convocazione dell'Assemblea Regionale dove sia chiaramente all'O.d.G., "nomina dei Delegati Regionali all'Assemblea Nazionale" e il Verbale dell'Assemblea Regionale ove siano presenti le nomine esplicitamente elencate dei Delegati Regionali per l'Assemblea della FIC.
- 27. La mancata presentazione e consegna di questi documenti al Collegio verifica Poteri renderà nulla la partecipazione ai lavori dell'Unione Regionale e di conseguenza dei suoi stessi delegati.
- 28. Il Collegio redige apposito verbale di accertamento del quorum e una scheda nella quale vengono elencati per Regione il numero dei delegati intervenuti (presenti o per delega) e di

conseguenza il numero totale dei delegati che formano il quorum sugli aventi diritto. Tale verbale e scheda, firmato da ogni membro del collegio o della commissione deve essere consegnato alla segreteria e verrà allegato in originale al Verbale d'Assemblea.

29. Il Collegio distribuirà singolarmente ai delegati presenti, una volta accertatane l'identità i talloncini nominativi di voto riportanti in evidenza il numero di voti dei quali dispone il singolo delegato (da 1 a 4) e si occuperà durante ogni votazione di conteggiare e verificare il numero effettivo dei voti espressi prima che esso sia riportato sul verbale dell'Assemblea.

La discussione dei punti all'O.D.G.

30. La discussione dei punti all'ordine del giorno dovrà condursi secondo tali passaggi:
- a) L'esame dell'eventuale documentazione o l'esposizione analitica del punto in questione.
 - b) Gli interventi dei delegati prenotati o del portavoce delle unioni regionali, che avranno comunque assegnato per l'intervento un tempo compatibile alla discussione dal presidente dell'assemblea.
 - c) La sintesi della proposta/e fatta dal presidente dell'assemblea in relazione al testo e alla relativa delibera da porre ai voti.
 - d) La richiesta di mettere a verbale eventuali dichiarazioni di voto su punti di particolare importanza.
 - e) La votazione sulla delibera.
31. Nel verbale d'assemblea vanno riportati:
- a. Una breve sintesi ed esame della proposta o del punto all'O.D.G.
 - b. Il cognome dei delegati intervenuti a riguardo.
 - c. La riformulazione riassuntiva dell'oggetto della/e delibere.
 - d. Eventuali richieste su dichiarazioni di voto o dichiarazioni da mettere a verbale.
 - e. Il testo dettagliato della delibera e l'esito della votazione.
 - f. L'Approvazione del Verbale, con particolare riferimento alle delibere, viene richiesta ai delegati seduta stante, previa lettura delle proposte all'O.D.G. e delle delibere in esso contenute.

Le Relazioni Istituzionali in Assemblea

32. La relazione del Presidente avrà carattere informativo, politico e programmatico ed analizzerà lo stato delle attività poste in essere a riguardo dall'ente e previste sia nella precedente programmazione che in progetti futuri.
33. Le relazioni inerenti l'attività svolta in assemblea dal Consiglio Nazionale, dalla Giunta Esecutiva e eventualmente dai vari Compartimenti o Dipartimenti, dovranno riferirsi in modo sintetico all'effettiva attività già svolta o in corso d'opera e ai progetti futuri dei vari organi o comparti, indicando possibilmente le delibere proposte e approvate nelle riunioni di competenza dalle quali tali attività sono maturate.
34. La relazione del tesoriere dovrà monitorare la situazione economica complessiva dell'ente e dare notizia dello stato attuale dei conti sulla base della Cassa e della Banca, nonché sull'andamento e gestione amministrativa dell'ente in generale.
35. La relazione dei Sindaci revisori si basa, attraverso i controlli fatti in amministrazione, sull'accertamento e verifica della regolarità formale della gestione amministrativa dell'ente. Non riveste funzione valutativa o politica in relazione alle scelte economiche attuate dall'ente, ma può evidenziare i settori che hanno maggiormente inciso sull'andamento del conto economico.

36. La relazione del Collegio Arbitrale informerà l'Assemblea dei casi sottoposti alla sua competenza e dei pareri o delle delibere adottate a riguardo.
37. Le relazioni dei sindaci revisori e del collegio arbitrale vanno allegati al verbale d'assemblea, così come i documenti inerenti il bilancio consuntivo e preventivo dell'ente.

TITOLO IV

Elezioni nell'ambito dell'Assemblea dei Delegati

38. I candidati alla carica istituzionale di Presidente della F.I.C. avranno 15 minuti per presentare all'assemblea il proprio programma elettorale.
39. La proposta di candidatura deve contenere i dati anagrafici e un breve curriculum del candidato, le cariche e i mandati maturati all'interno della Federazione, un programma elettorale redatto sinteticamente in più punti. Il candidato avrà inoltre la possibilità di indicare nel documento i nominativi da candidare alle cariche che, secondo statuto, vengono proposte dal Pres. all'Assemblea e al Consiglio per l'effettiva nomina.
40. La votazione per l'elezione del presidente, regolata all'art. 16.d, avviene a scrutinio segreto su apposite schede vidimate dalla commissione elettorale o collegio verifica poteri. La stessa commissione si occuperà dello scrutinio delle schede e dell'annotazione dei voti su appositi moduli.
41. La stessa Commissione Verifica Poteri o Commissione Elettorale ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto Nazionale, provvederà alla verifica delle associazioni non in regola con il versamento delle quote e all'esclusione dei delegati regionali in misura proporzionale al numero degli associati delle Associazioni inadempienti.
42. Le schede contenenti più di una preferenza sui nominativi proposti verranno dalla stessa commissione ritenute nulle.
43. Il candidato alla presidenza che avrà totalizzato il maggior numero di voti espressi sarà nominato Presidente. A parità di voti prevarrà il candidato con una maggiore anzianità di iscrizione alla F.I.C.

Titolo V

Svolgimento dei lavori di Giunta Esecutiva F.I.C.

44. Le sedute della Giunta Esecutiva sono convocate da Presidente o, in sua assenza, dal Vicario, ogni qualvolta lo si reputi opportuno. Il presidente o il suo vicario sono tenuti a convocare la giunta attraverso lettera raccomandata o comunicazione telefax o via e-mail con conferma di ricezione, spedita almeno entro 7 giorni dalla data di ricezione. La convocazione deve contenere L'O.D.G. dei lavori, il luogo, la data e l'ora di riunione.
45. Il verbale delle sedute riporta le singole deliberazioni e le eventuali dichiarazioni di cui sia richiesta esplicita menzione; viene approvato seduta stante e firmato dal presidente e dal

segretario verbalizzante. La trascrizione sui registri ufficiali dei verbali e la compilazione delle delibere viene curata dal Segretario Generale e controfirmata dal Presidente.

46. L'azione della Giunta F.I.C. è coordinata e disciplinata nel suo svolgimento dal Presidente, il quale può assegnare ai suoi membri, a professionisti esterni o a responsabili di compartimenti o dipartimenti FIC compiti e funzioni volti all'esecuzione delle delibere adottate.
47. Le sedute della giunta sono presiedute dal Presidente o, in assenza, dal Presidente Vicario, i quali concordano con gli altri membri modalità e tempi di intervento e formulano le tesi riassuntive da sottoporre a votazione.

Titolo VI

Il Segretario Generale e Il Tesoriere

48. Il Segretario Generale è il responsabile dell'ufficio di segreteria. Nell'ambito delle funzioni attribuitegli dal consiglio, coadiuva il presidente in tutte le attività istituzionali e svolge i compiti connessi con la tenuta anagrafica degli associati e delle associazioni federate, nonché degli organigrammi dirigenziali. Provvede al tesseramento e cura la comunicazione con le associazioni e, all'interno della Federazione, fra i suoi stessi organi istituzionali. Ove occorra, d'intesa con il Tesoriere, provvede anche alla corrispondenza e documentazione amministrativa. Dispone per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella costituzione e nel regolamento della Federazione. Predisporre le relazioni della segreteria per il Consiglio e per l'Assemblea.
49. Il Tesoriere svolge compiti connessi alla organizzazione amministrativa e contabile dell'ente, tenendo informata la Giunta e il Consiglio; cura, congiuntamente alla segreteria, la corrispondenza contabile e sovrintende alla situazione dei pagamenti e degli altri contributi dovuti in entrata ed in uscita. Predisporre, congiuntamente al Presidente, i Pagamenti. Predisporre insieme al Consiglio Nazionale i bilanci da sottoporre ad approvazione e le relazioni sulla tenuta contabile da sottoporre alla Giunta, al Consiglio ed all'Assemblea.

TITOLO VII

IL CONSIGLIO NAZIONALE

50. La Segreteria Nazionale ogni 4 anni previsti dal mandato verifica che il numero dei consiglieri da nominare in seno alle Unioni Regionali sia rispondente ai criteri previsti dall'Art.20 (ovvero in base al numero complessivo di associati iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente nelle liste associative delle rispettive Unioni Regionali o Associazioni Estere).
51. Il numero di dei Consiglieri Nazionali è di uno ogni 500 iscritti e prevede di diritto nell'organigramma la presenza "Aggiuntiva" dei Presidenti Regionali o Esteri. Le unioni nelle quali il numero di iscritti delle Associazioni sia inferiore ai 500, hanno diritto dunque a presenziare nel consiglio con il solo presidente Regionale.

Votazioni dei Consiglieri

52. Le Assemblee Regionali attraverso i propri delegati, in tempo congruo, procedono a scrutinio segreto ad eleggere i propri Consiglieri Nazionali.

53. Ogni scheda dovrà contenere un numero di voti o di candidati nominati – secondo la modalità di votazione - non superiore a quello dei rappresentanti spettanti; in caso contrario la scheda è nulla (es. se l'associazione ha diritto ad un numero complessivo di 3 consiglieri nazionali, la scheda potrà anche recare 5 candidati ma dovrà contenere l'espressione di solo 3 preferenze su quei nominativi, pena l'annullamento della stessa, oppure potrà contenere soltanto 3 nominativi scelti da una lista recante più candidati e proposta all'assemblea).
54. Terminata la votazione ed effettuato lo spoglio da almeno 3 scrutatori del collegio di verifica poteri viene redatto da parte di quest'ultimo un apposito verbale su carta intestata da consegnare alla Segreteria Nazionale.
55. Nel verbale saranno trascritti: i nominativi dei candidati che hanno ottenuto voti in ordine decrescente, con il numero delle rispettive preferenze e la chiara indicazione dei candidati eletti.
56. Il verbale recherà inoltre recapiti, numeri telefonici e mail dei candidati eletti.
57. Tale verbale dovrà pervenire alla segreteria nazionale, firmato dal Presidente delle Unioni Regionali o delle Associazioni Estere in carica, entro un massimo di 20 giorni successivi dalla data delle suddette elezioni regionali.
58. La Segreteria Nazionale verificherà la modalità e regolarità dell'elezione dei Consiglieri Nazionali secondo quanto previsto dallo statuto all'Art 20. A parità di voto risulterà eletto il candidato con una maggiore anzianità di iscrizione alla Federazione.
59. La Segreteria Nazionale redatta apposita informativa delle risultanze provvederà a comunicarlo alle Unioni regionali ed Associazioni Estere nei tempi utili e nelle modalità appropriate prima della convocazione del nuovo Consiglio Nazionale.

Titolo VIII

Svolgimento dei lavori del Consiglio Nazionale

60. Il consiglio Nazionale neo-eletto nella sua prima seduta, su indicazione del presidente, procede ad eleggere a maggioranza i presidenti di area, il Segretario Generale e i rappresentanti della Giunta Esecutiva.
61. Nomina altresì i membri di eventuali commissioni permanenti o transitorie.
62. Il consiglio sovrintende e regola tutti i rapporti intercorrenti fra la federazione e i vari compartimenti in seno alla FIC, stabilisce a riguardo le linee guida di conduzione, sia dell'attività nazionale dei suddetti Compartimenti, che ad esso e congiuntamente alla giunta esecutiva devono riferire, in merito alle loro iniziative e programmi, nonché in merito a questioni di ordine finanziario.
63. Il corpo delle delibere del Consiglio viene letto e confermato seduta stante. Il verbale è redatto con cura secondo le modalità previste all'Art 30/31 del Regolamento.

64. Qualora le deliberazioni della precedente Assemblea Nazionale non siano state eseguite senza giustificato motivo nei termini stabiliti, il Consiglio ne riferisce nella propria relazione annuale in sede di Assemblea.

65. I Consiglieri Nazionali, oltre a partecipare ai lavori del Consiglio, sono tenuti ad informare dell'esito degli stessi le Associazioni Provinciali o Territoriali, le Unioni Regionali o le Associazioni Estere di appartenenza, partecipando a scopo consultivo ai loro Consigli ed Assemblee.

Le Commissioni

66. Il Consiglio nazionale determina il numero e nomina i componenti di eventuali commissioni. Per la composizione di dette commissioni devono essere proposti e nominati dirigenti o membri particolarmente competenti nelle materie oggetto delle finalità delle stesse, le quali potranno prevedere anche membri esterni alla Federazione.

67. Le commissioni ad oggetto istituzionale saranno presiedute dal Presidente della Federcuochi o da suo delegato.

68. Nella prima riunione, ogni commissione ratifica la nomina del proprio presidente e nomina un segretario atto a redigere i verbali e a provvedere su mandato della stessa commissione alla sua convocazione con un preavviso di almeno 10 giorni.

69. Ogni commissione, prende atto dei compiti assegnati e predispone il lavoro, esprimendo il proprio parere su ogni quesito proposto, nell'ambito della materia ad essa demandata, dal Presidente Nazionale, dalla Giunta esecutiva, dal Consiglio Nazionale o da quesiti pervenuti attraverso le Unioni Regionali. Il presidente di ciascuna commissione può essere chiamato a riferire agli altri organi sui lavori compiuti.

70. Le commissioni decadono con la fine del mandato del Consiglio Nazionale. La precedente commissione potrà ultimare il lavoro in corso alla sola condizione che il nuovo Consiglio Nazionale nella sua prima seduta conceda espressa autorizzazione.

Titolo IX Le Unioni Regionali

71. Sotto il profilo associativo la Federcuochi considera il territorio italiano ripartito in circoscrizioni coincidenti con le Regioni, dove hanno sede le varie Associazioni Provinciali e Territoriali, che a loro volta si riuniscono ed organizzano in Unioni Regionali.

72. Le Unioni Regionali sono dunque organi amministrativi di collegamento e coordinamento delle Associazioni presenti sulla regione di competenza e costituiscono, attraverso la nomina di propri delegati, il raccordo per la partecipazione di queste ultime alla vita istituzionale della Federcuochi.

73. Le Unioni Regionali stabiliscono una propria sede istituzionale. Ogni documentazione sensibile deve essere presente presso la sede ufficiale indicata.

74. Le Unioni Regionali svolgono la propria azione amministrativa e direttiva attraverso organi quali:

- a) Il Consiglio Regionale, al quale di diritto appartengono i Presidenti delle varie associazioni presenti sul territorio regionale;
- b) l'Assemblea Regionale dei delegati, che, secondo opportunità, può essere convocata anche in sedi provinciali della Regione differenti dalla sede ufficiale indicata.

75. Le competenze delle Unioni Regionali attraverso le azioni dei loro organi sono:

- a) Deliberare, conformemente allo statuto e regolamento nazionale, le norme del proprio funzionamento in relazione all'attività nazionale e a quella espletata nelle proprie associazioni.
- b) Promuovere la nascita di nuove associazioni Provinciali sul territorio di competenza e collegare o agevolare l'attività di quelle presenti.
- c) Esaminare e dare parere motivato su ogni richiesta di fondazione di nuove associazioni.
- d) La possibilità di proporre alle proprie associazioni e alla Federazione nazionale manifestazioni o iniziative a carattere regionale o interregionale.
- e) Agevolare e sostenere l'opera e l'azione dei vari presidenti provinciali e territoriali, nonché controllare l'attività istituzionale delle stesse associazioni, verificando eventuali inattività da parte di queste e dandone notizia agli organi nazionali.
- f) Dare notizia agli organi nazionali di tutte le variazioni anagrafiche e amministrative verificatesi all'interno dei propri organi e degli organi amministrativi delle proprie associazioni.
- g) Determinare in Assemblea Regionale, su proposta del presidente regionale, l'ammontare della quota dovuta all'unione regionale per il proprio funzionamento e nominare i delegati per l'assemblea nazionale secondo le norme previste all'Art.....dello Statuto nazionale.

76. Il Presidente Regionale è il rappresentante più diretto della FIC sul territorio regionale:

- a) Espleta funzioni di coordinamento, organizzazione e controllo presso le varie associazioni provinciali e territoriali. Nel raccordare le varie associazioni ha anche funzioni di stimolo delle suddette.
- b) Presiede il Consiglio Regionale e l'assemblea regionale dei delegati.
- c) Sovrintende alla costituzione di nuove associazioni provinciali o alla loro decadenza.
- d) Verifica la corretta applicazione delle norme presenti nello statuto nazionale, soprattutto nelle modalità, nei tempi e nello svolgimento degli adempimenti istituzionali delle rispettive Associazioni Provinciali e territoriali. A tale scopo istituirà un'Agenda Regionale sulla quale saranno annotate, su comunicazione delle stesse associazioni Provinciali e Territoriali, le attività istituzionali e le iniziative associative nei territori di loro pertinenza.
- e) Sulla stessa Agenda il presidente annoterà le visite effettuate presso le sedi associative provinciali e territoriali e terrà costantemente informati gli organi nazionali sulle attività presenti nella regione.
- f) La suddetta Agenda Regionale rappresenterà anche lo strumento di valutazione per l'assegnazione, da parte della F.I.C., di premi e/o riconoscimenti da assegnare alle diverse associazioni per la loro attività sul territorio nonché alla stessa Unione Regionale.
- g) Il presidente Regionale dovrà tenere aggiornata la suddetta agenda in modo da poterla esibire su richiesta ai Dirigenti Nazionali o al Presidente Nazionale che si recano in visita nella regione.

TITOLO X

Il Collegio dei Sindaci Revisori

77. L'assemblea ogni 4 anni elegge il collegio dei sindaci revisori con i requisiti e nel numero fissato dall'Art. 28 dello Statuto.
78. Il collegio può essere convocato dal Presidente del collegio senza particolari formalità per lo svolgimento dei compiti previsti all'Art 28 dello statuto o in caso di particolari necessità.
79. I membri eletti che non abbiano partecipato a tre sedute consecutive decadono dalla carica, decadono inoltre per rinuncia, per impedimento o per sopravvenuta incompatibilità. Il Presidente nazionale constatata l'avvenuta decadenza, attraverso la segreteria nazionale, provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti previsti.
80. Ove, nell'intervallo fra due sessioni di assemblea il collegio non riesca a lavorare con il numero di 3 membri previsti dallo statuto, il presidente Nazionale può indire elezioni suppletive da svolgersi nella successiva assemblea.

TITOLO XI

La Gestione Patrimoniale e Finanziaria

81. La conservazione e amministrazione del patrimonio intangibile della F.I.C. sono affidate, attraverso l'azione del Pres. Nazionale, del Tesoriere, del Pres. Vicario e dei Vice presidenti di Area, alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, in modo pertinente rispetto alle competenze e funzioni attribuite a questi organi dallo Statuto Nazionale.
82. La gestione del patrimonio deve essere esercitata secondo le norme della corretta amministrazione. La tenuta della contabilità deve seguire i criteri della legislazione italiana e risultare sui libri obbligatori previsti e vidimati nei modi di legge.
83. L'organizzazione amministrativa e contabile, nonché la gestione di eventuali fondi comuni, è affidata al tesoriere, che cura anche, congiuntamente con la segreteria e il presidente, la corrispondenza contabile.
84. Il Bilancio di previsione deve contenere l'indicazione delle entrate e delle uscite suddivise per titoli e queste ultime per capitoli. La Giunta Esecutiva nel corso dell'anno finanziario, su indicazione del Consiglio, può disporre lo spostamento da capitolo a capitolo dello stesso titolo di spesa.
85. In ogni altro caso la Giunta richiede preventiva delibera del Consiglio Nazionale.
86. Le spese necessarie per il funzionamento dell'ente, della segreteria nazionale e di tutti i suoi Organi, vengono annualmente stanziati nel bilancio di previsione della F.I.C..
87. Su mandato del Consiglio la Giunta Esecutiva fissa le misure di eventuali rimborsi che il tesoriere, sentito il presidente, effettua a presentazione dei documenti giustificativi di spesa.
88. Il tesoriere sottopone su richiesta, al Collegio dei Sindaci Revisori, tutta la documentazione contabile per il riscontro della rispondenza degli introiti e delle spese con i titoli e i capitoli indicati dal bilancio.

- 89.** Il collegio dei sindaci revisori è l'organo collegiale di controllo della gestione patrimoniale e finanziaria della Federcuochi. Svolge la sua attività in sessioni collegiali e quando lo reputi opportuno.
- 90.** Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla la regolare tenuta dei libri contabili ed esamina i documenti giustificativi di spesa. Controlla la rispondenza del bilancio consuntivo e del conto di gestione secondo le risultanze dei libri e delle scritture contabili. Accerta la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli. Riferisce all'Assemblea Nazionale sulla correttezza formale della gestione patrimoniale e finanziaria svolta nell'anno precedente.
- 91.** Almeno 20 giorni prima della Assemblea Nazionale, la giunta esecutiva consegna al Collegio dei revisori per il suo esame definitivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale.